



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 8 del 31/01/2017

OGGETTO: ESERCIZIO FACOLTÀ DI RISCATTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DI ENEL SOLE.

L'anno **duemiladiciassette trentuno** del mese di **gennaio** alle ore **21:00**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

MADEO VINCENZO	Presente
PASQUALI UMBERTO	Presente
BORTOLOTTI PIETRO	Presente
BAIOCCHI MARZIA	Presente
GOZZI ANNA	Presente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
NIZZOLI DARIO	Presente
MALACARNE ARTURO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
BARILLI GIANNI	Presente
BITTASI PIETRO	Presente
NOVELLINI ESTER	Presente
AZZI CARLO	Presente

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 0

E' presente il Sindaco, MADEO VINCENZO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MADEO VINCENZO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n.otto all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 8 del 31/01/2017

OGGETTO: ESERCIZIO FACOLTÀ DI RISCATTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DI ENEL SOLE.

Illustra il punto in approvazione l'assessore Pasquali Umberto ,ripercorrendo la vicenda dell'obiettivo di riqualificare la pubblica illuminazione del territorio comunale ; per fare questo è necessario riscattare la proprietà di parte dei pali della luce per poter procedere ad affidare l'intervento con gara pubblica. Nell'esame della pratica è emerso che 125 pali sono di proprietà di Enel Sole e allocati in punti diversi ,ma sulle vie principali del paese ,con il rischio-dice- di fare un intervento di riqualificazione che non è possibile su pali non del Comune .Ricorda poi come sia stato già fatto il progetto e come nel frattempo sia uscito un bando di Regione Lombardia che prevede il finanziamento degli interventi di riqualificazione,purchè con un costo minimo per progetto di euro 500.000,00

Il consigliere Barilli chiede chiarimenti circa il valore del riscatto e i tempi di intervento .

L'assessore Pasquali ricorda che il valore è quello stabilito da Enel ,mentre i tempi sono legati alla presa in servizio del nuovo tecnico comunale perché fra le prime cose di cui dovrà occuparsi vi è proprio tale progetto .

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- all'interno del territorio del Comune di Dosolo il servizio di illuminazione pubblica risulta, per una parte, gestito da Enel Sole S.r.l. in forza di una convenzione sottoscritta in data 6 novembre 2008 rep. n. 2041 della durata di anni 15;
- secondo l'art. 1 del R.D. 2578/1925, l'impianto e l'esercizio dell'illuminazione pubblica rientrano tra i "pubblici servizi" e più volte, la Giurisprudenza ha confermato e ribadito il dato normativo, affermando che "il servizio di illuminazione delle strade comunali ha carattere di servizio pubblico locale." (cfr. Consiglio di Stato n. 8231/2010) considerandolo anche "servizio pubblico a rilevanza imprenditoriale" (sentenza Consiglio di Stato, sez. V, n. 348 del 31 gennaio 2006);
- dalla qualificazione giuridica della pubblica illuminazione come servizio pubblico locale deriva l'applicazione delle norme generali in tema di servizi pubblici locali;
- con l'intervenuta abrogazione del quadro normativo nazionale di riferimento per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012, trova applicazione immediata la disciplina introdotta dall'ordinamento comunitario;
- tra le disposizioni abrogate per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale, particolarmente significative sono quelle relative al regime della proprietà degli impianti in quanto la disciplina abrogata (commi 28,29, 30 e 31 in particolare) forniva riferimenti utili in relazione al tema della proprietà delle reti ed al valore da attribuire ai beni oggetto di devoluzione.
- la proprietà delle reti costituisce infatti elemento funzionale all'erogazione del pubblico servizio come pure confermato dal D.Lgs 267/2000 che all'art. 113 stabilisce:
 - a) al comma 2 : "Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici";
 - b) al comma 11: "I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti."

Rilevato che l'ordinamento comunitario e nazionale fanno espresso divieto di affidare servizi pubblici in concessione o in appalto tramite rinnovi o proroghe. Si richiama in particolare:

- a) il divieto introdotto dall'art. 6 comma 2 legge 24 dicembre 1993 n. 537, come sostituito dall'art. 44 legge 23 dicembre 1994 n. 724, in forza del quale "è vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura dei beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi";
- b) l'art. 23 della legge 18 aprile 2005 n. 62 che recepisce i principi secondo cui la proroga o il rinnovo di un contratto quale contratto nuovo soggiacente a regole competitive possono essere concessi "esclusivamente con provvedimento espresso al fine di evitare l'interruzione di attività in atto, per il solo tempo necessario a consentire l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica" (CdS, sez V, n. 1251/11);

Considerato:

- che gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea dovevano essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.
- che il regime attuale si configura, pertanto, come una "gestione di fatto" degli impianti da parte di Enel Sole spa.
- che affinché si possa ottemperare a quanto previsto dalle sopra citate normative, affidando il servizio mediante un procedimento ad evidenza pubblica, è tuttavia necessario che il Comune acquisisca la proprietà degli impianti di illuminazione di proprietà di ENEL, tenuto conto, peraltro, che l'impianto non risulta in tutto autonomo rispetto alla rete di distribuzione locale dell'energia elettrica.

Dato atto che, in relazione al quadro normativo sopra esposto a questo scopo l'Amministrazione intende avviare la procedura di riscatto, disciplinata dagli artt. 8-14 del D.P.R. 902/1986 al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione.

Evidenziato che:

1. il riscatto non è subordinato al previo accordo sulla consistenza degli impianti e sulla misura dell'indennità eventualmente dovuta all'operatore privato; la normativa sul riscatto non prevede, infatti, alcun diritto di ritenzione in capo al concessionario, in pendenza della determinazione e/o pagamento dell'eventuale indennizzo, che quindi non può vantare alcuno strumento privilegiato di tutela del proprio credito eventuale (all'indennizzo);
2. il riscatto è slegato dalla gestione diretta del servizio (scopo originario dell'istituto del riscatto ex RD 2578/1925) e non è stato abrogato dalla normativa sopravvenuta al r.d. 2578/1925; serve a preconstituire le condizioni necessarie (ossia acquisire la proprietà degli impianti) per l'affidamento del servizio secondo le nuove regole di matrice comunitaria e costituisce presupposto indefettibile per l'indizione della procedura per l'affidamento del servizio pubblico in questione ovvero per la relativa assunzione in house dello stesso;
3. l'art. 9, comma 2, del DPR 4 ottobre 1996 n. 902 dispone che l'ente concedente deve notificare al concessionario l'atto di preavviso nel termine di trenta giorni dal provvedimento con cui è stata espressa la volontà di avvalersi della facoltà di riscatto, termine che non ha natura perentoria, ma soltanto ordinatoria ovvero acceleratoria;

Dato atto che:

- il Comune di Dosolo ha richiesto con nota prot. 5307 in data 20/07/2016, nel rispetto di quanto disposto dai commi 6 e 7 dell' art. 25 del D.L. n.1/2012 convertito nella Legge n. 27/2012, i dati riepilogativi delle consistenze degli impianti di Enel Sole situati sul territorio comunale;
- Enel Sole srl ha comunicato il valore degli impianti in Euro 21.463,54, somma derivante dal valore contabile residuo degli impianti al 31/12/2015 pari a euro 19.772,89 e dalla rivalutazione del predetto valore sulla base del "deflatore degli investimenti fissi lordi" (indicatore definito dall'ISTAT per rappresentare l'inflazione nei prezzi dei beni d'investimento), pari a euro 1.690,65;

Evidenziato che il suddetto indennizzo a favore di Enel Sole srl, una volta correttamente

verificato, verrà finanziato con le risorse disponibili nel bilancio di competenza, oppure, verrà posta a rimborso dell'operatore aggiudicatario, a seguito dell'espletamento di idonea procedura ad evidenza pubblica.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da n.13 consiglieri presenti e votanti;

delibera

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di avvalersi** della facoltà di riscatto degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà di Enel Sole srl esistenti nel territorio comunale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902;
3. **di dare mandato** alla Giunta Comunale ed al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, ognuno secondo le proprie competenze, per l'adozione di tutti gli atti esecutivi e delle verifiche necessarie, secondo la procedura di cui agli articoli da 8 a 14 del D.P.R. 4 ottobre 1986 n.902;
4. **di dichiarare** con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del T.U. 18.08.2000 N. 267



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
MADEO VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA